

# NOTIZIARIO

n.

9

2025

**DICHIARAZIONE ANNUALE IVA/2025 PER L'ANNO 2024**

Riepilogo delle principali novità

\*\*\*

**MAXI-DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO PROROGATO FINO AL 2027 - CHIARIMENTI**

Riepilogo delle istruzioni operative

\*\*\*

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE 2025**

Analisi delle principali novità

\*\*\*

**MANCATO RICEVIMENTO FATTURA ELETTRONICA TRA TD20 E TD29**

Analisi delle novità

**NOTIZIE FLASH****ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI: DEDUCIBILE IL RIMBORSO CHILOMETRICO AGLI ASSOCIATI**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025, ha stabilito che i rimborsi chilometrici versati da un'associazione professionale ai suoi associati sono **interamente deducibili e non soggetti ai limiti previsti dall'articolo 164 del Tuir**. Le associazioni professionali possono, pertanto, considerare tali rimborsi come spese deducibili senza restrizioni.

La decisione della Cassazione si basa sull'articolo 95 del Tuir, che consente la deducibilità integrale dei rimborsi chilometrici quando i veicoli utilizzati:

- ◆ sono di proprietà dei professionisti stessi,
- ◆ rispettano i parametri di potenza indicati dalla norma.

**BONUS ZES OVER 35 PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO**

È stato pubblicato, il 21 febbraio, il decreto ministeriale di attuazione per il Bonus ZES Unica per il Mezzogiorno, l'incentivo contributivo destinato ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori over 35 nelle regioni del Sud Italia.

I requisiti e le condizioni sono i seguenti:

- ◆ **Datori di lavoro:** aziende fino a 10 dipendenti al momento dell'assunzione.
- ◆ **Periodo:** assunzioni tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
- ◆ **Contratto:** a tempo indeterminato e non dirigenziale.
- ◆ **Regioni coinvolte:** Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
- ◆ **Condizioni lavoratori:** di almeno 35 anni e disoccupati da almeno 24 mesi.

L'Esonero previsto è **pari al 100% dei i contributi previdenziali** (esclusi quelli INAIL) **per 24 mesi**, con un massimo 650 euro/mese per lavoratore.

Per l'invio della domanda con procedura telematica all'INPS si attendono le modalità dall'istituto, che è incaricato anche delle verifiche sull'idoneità e disponibilità dei fondi.

## DECRETO CULTURA 2025 CONVERTITO IN LEGGE: LE PRINCIPALI NOVITÀ

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25.02.2025 la [Legge del 21.02.2025 n. 16](#) di conversione con modificazioni, del Decreto Cultura ([D.L. 201/2024](#)), che introduce misure per il rilancio e la valorizzazione del settore culturale. Il provvedimento prevede interventi su biblioteche, librerie, editoria, spettacolo, patrimonio culturale e cooperazione internazionale. Di seguito le principali novità:

1. Piano Olivetti per la Cultura che mira a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune e accessibile.
2. nuovi finanziamenti a favore delle librerie e dell'editoria, così ripartiti:
  - a. 24,8 milioni di euro nel 2025 e 5,2 milioni nel 2026 per l'acquisto di libri, anche in formato digitale, da parte delle biblioteche aperte al pubblico statali;
  - b. 10 milioni di euro nel 2025 per il potenziamento delle pagine culturali dei quotidiani cartacei, nell'ottica di valorizzare la cosiddetta "terza pagina".
3. Introdotto al 31 marzo 2025 il termine per la richiesta, da parte degli esercenti, del rimborso delle fatture legate alla Carta della Cultura Giovani, alla Carta del Merito e al Bonus Cultura 18app inerenti le edizioni passate.

## DICHIARAZIONE ANNUALE IVA/2025 PER L'ANNO 2024

È stato approvato il **modello di dichiarazione IVA/2025** per l'**anno 2024**, con le relative istruzioni, che è possibile **presentare dal 01.02.2025 al 30.04.2025**. Le principali **novità** riguardano:

- ◆ la ridenominazione del **quadro VM** relativo ai **versamenti IVA** con **F24 Elide** per **acquisti di auto** da **San Marino**;
- ◆ i **rigi VO18** e **VO27** di **segnalazione** della **scelta** di **regimi sostitutivi** da parte di **OdV**, **APS** e **giovani agricoltori**;
- ◆ il **rigo VW26** per i **crediti trasferiti** dalle **società** del **gruppo ritornate operative**.

Riportiamo in questa scheda una **panoramica generale** dei vari quadri della dichiarazione.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA/2025 PER L'ANNO 2024							
<b>TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</b>	<p>La dichiarazione IVA/2025, relativa all'anno 2024, deve essere <b>presentata</b> nel <b>periodo compreso tra il 01.02.2025 e il 30.04.2025</b>.</p> <p>Le dichiarazioni <b>presentate entro 90 giorni</b> dalla scadenza del termine <b>sono valide</b>, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge<sup>1</sup>. Quelle presentate, invece, con <b>ritardo superiore a 90 giorni</b> si considerano <b>omesse</b>, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, <b>rettificare o integrare una dichiarazione già presentata</b>, deve compilare una <b>nuova dichiarazione</b>, completa di tutte le sue parti, barrando la <b>casella "Correttiva nei termini"</b>.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">TIPO DI DICHIARAZIONE</th> <th style="text-align: center;">Correttiva nei termini <input type="checkbox"/></th> <th style="text-align: center;">Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; border: 2px solid red;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

<sup>1</sup> ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 322/1998.

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può **rettificare o integrare** la stessa presentando una **nuova dichiarazione**.

Presupposto per poter presentare la **dichiarazione integrativa** è, comunque, che sia stata **validamente presentata** la dichiarazione **originaria**.

In linea generale, sono **obbligati** alla **presentazione** della **dichiarazione** annuale **IVA tutti i contribuenti** esercenti attività d'impresa, ovvero attività artistiche o professionali, **titolari di partita IVA**.

Alcuni soggetti minori o semplificati **sono invece esonerati** dalla compilazione e presentazione della dichiarazione annuale IVA, come ad esempio:

- i contribuenti che per l'**anno d'imposta 2024** abbiano registrato **esclusivamente operazioni esenti**<sup>2</sup>
- coloro che si sono avvalsi della **dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione** per le operazioni esenti<sup>3</sup>
- i contribuenti che **per tutto l'anno d'imposta si sono avvalsi del regime forfettario** per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni<sup>4</sup>

**NOVITÀ:**

**RIDENOMINAZIONE VM, VO18 E VO27, E VW26 CAMPO 2**

Si segnalano, di seguito, le **novità** della **dichiarazione annuale IVA/2025**.

QUADRO/RIGO	CONTENUTO
<b>VM</b>	Rinomina quadro in " <i>Versamenti auto F24 elementi identificativi</i> ", per dare seguito all'estensione delle disposizioni relative al versamento dell'IVA con <b>F24 Elide</b> , per l'acquisto di <b>veicoli provenienti da San Marino</b> e Città del Vaticano. Il quadro è previsto per l'indicazione dei <b>versamenti effettuati, nel</b>

<sup>2</sup> di cui all'art. 10 del D.P.R. 633/1972.

<sup>3</sup> ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 633/1972.

<sup>4</sup> previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014.

	<p><b>corso dell'anno d'imposta, utilizzando il modello F24 versamenti con Elementi Identificativi.</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="448 696 659 801"><b>VO18</b></td> <td data-bbox="659 696 1422 801">regime speciale organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale<sup>5</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 801 659 907"><b>VO27</b></td> <td data-bbox="659 801 1422 907">regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura<sup>6</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 907 659 1106"><b>VW26 campo 2</b></td> <td data-bbox="659 907 1422 1106">nel <b>rigo VW26</b> è stato <b>introdotto il campo 2</b>, che deve essere compilato per indicare i <b>crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo</b></td> </tr> </table>	<b>VO18</b>	regime speciale organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale <sup>5</sup>	<b>VO27</b>	regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura <sup>6</sup>	<b>VW26 campo 2</b>	nel <b>rigo VW26</b> è stato <b>introdotto il campo 2</b> , che deve essere compilato per indicare i <b>crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo</b>
<b>VO18</b>	regime speciale organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale <sup>5</sup>						
<b>VO27</b>	regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura <sup>6</sup>						
<b>VW26 campo 2</b>	nel <b>rigo VW26</b> è stato <b>introdotto il campo 2</b> , che deve essere compilato per indicare i <b>crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo</b>						
<p><b>QUADRI VA E CODICI ATECO 2025</b></p>	<p>Il <b>quadro VA "Informazioni sull'attività"</b> è suddiviso in <b>due sezioni</b>:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="612 1189 695 1249"><b>1)</b></td> <td data-bbox="695 1189 1265 1249"><b>Dati analitici generali</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 1249 695 1310"><b>2)</b></td> <td data-bbox="695 1249 1265 1310"><b>Dati riepilogativi</b> relativi a tutte le attività</td> </tr> </table> <p> Nel <b>rigo VA2</b> occorre indicare il <b>codice attività</b> desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche <b>vigente al momento di presentazione della dichiarazione</b>. L'Istat ha sviluppato la <b>nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 01.01.2025, che ha sostituito la versione</b> della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.</p>	<b>1)</b>	<b>Dati analitici generali</b>	<b>2)</b>	<b>Dati riepilogativi</b> relativi a tutte le attività		
<b>1)</b>	<b>Dati analitici generali</b>						
<b>2)</b>	<b>Dati riepilogativi</b> relativi a tutte le attività						

<sup>5</sup> art. 5, comma 15-quinquies del D.L. 146/2021.

<sup>6</sup> art. 4, comma 1 della Legge 36/2024.

La nuova classificazione verrà adottata a partire dal **01.04.2025** e **dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa.**

**DATA  
PRESENTAZIONE  
DICHIARAZIONE  
ANNUALE  
IVA/2025**

**Fino al 31.03.2025:** CODICI ATECO  
2007 - 2022

**Dal 01.04.2025:** CODICI ATECO 2025

**QUADRO VC –  
ESPORTATORI  
ABITUALI**

Il **quadro VC** va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della **facoltà**, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, definiti "**esportatori abituali**", di acquistare beni o servizi e importare beni **senza applicazione dell'IVA**.

Tali soggetti devono comunicare in un apposito prospetto della dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto, **distintamente per mese**, l'ammontare:

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>1)</b> | delle <b>esportazioni</b>   |
| <b>2)</b> | delle <b>operazioni assimilate</b> e delle <b>operazioni comunitarie</b> effettuate   |
| <b>3)</b> | degli <b>acquisti e delle importazioni fatti senza pagamento</b> dell'imposta con <b>dichiarazione di intento</b> risultante dalle relative fatture e bollette doganali |



Si precisa che, per quanto concerne il **momento di utilizzazione del plafond<sup>7</sup>**, non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del

<sup>7</sup> Ai fini della verifica del plafond utilizzato, il totale indicato nei rigi VC13 colonna 1 e 2 non deve superare quanto indicato nel rigo VC14 colonna 1 ossia disponibilità del plafond al 01.01.2024 (anno d'imposta oggetto della dichiarazione); il plafond formato nell'anno comparirà nel rigo VC13 colonna 4 e sarà riportato nel rigo VC14 colonna 1 dell'anno successivo.

	<p><b>momento di effettuazione ai fini IVA</b> degli acquisti stessi – <b>diversamente</b> da quanto <b>previsto per la compilazione del rigo VF17 (acquisti)</b> che fa esclusivo riferimento al momento di registrazione delle operazioni d'acquisto.</p>
<p><b>QUADRI VE – VF E VJ</b></p>	<p>Nei <b>quadri VE, VF e VJ</b> vanno riportati rispettivamente i <b>dati</b> relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alle <b>operazioni attive</b> e di <b>determinazione del volume d'affari</b>. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ nella <b>sezione 4 del quadro VE delle vendite</b> occorre dettagliare le <b>operazioni non assoggettate ad Iva</b> dal cedente/prestatore distinguendo tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ operazioni che <b>concorrono</b> a formare il <b>plafond</b>,</li> <li>▪ operazioni <b>non imponibili</b> a seguito di <b>dichiarazione di intento</b>,</li> <li>▪ <b>altre</b> operazioni <b>non imponibili</b>,</li> <li>▪ operazioni <b>esenti</b>,</li> <li>▪ operazioni <b>non soggette</b> per <b>mancanza</b> del <b>requisito territoriale</b>,</li> <li>▪ operazioni assoggettate a <b>reverse charge interno</b>.</li> </ul> </li> <li>✓ Nel <b>rigo VE50</b> è evidenziato il <b>volume d'affari</b> del contribuente (al netto delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni);</li> </ul> </li> <li>◆ alle <b>operazioni passive</b>. In particolare, nella sezione 2 del <b>quadro VF</b> degli acquisti, occorre: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>dettagliare gli acquisti esteri</b> di beni al <b>rigo VF28</b>, suddividendo gli importi tra acquisti intracomunitari, importazioni ed acquisti da San Marino;</li> <li>✓ <b>ripartire il totale degli acquisti ed importazione del rigo VF25 nelle varie categorie distinguendo</b> al rigo <b>VF29</b> <b>tra beni ammortizzabili</b>, strumentali non ammortizzabili, destinati alla rivendita o alla produzione di beni/servizi ed altri;</li> </ul> </li> <li>◆ l'<b>imposta</b> relativa alle tipologie di operazioni in <b>reverse charge</b>. In particolare, nel <b>quadro VJ</b> occorre riportare l'<b>IVA a debito sulle operazioni passive</b> assoggettate a <b>reverse charge</b> per le quali il cessionario o committente è debitore di imposta (acquisto di rottami, servizi di</li> </ul>

	manutenzione di impianti, subappalti edilizi, acquisto di beni e servizi esteri territorialmente rilevanti eccetera).						
<b>QUADRI VP – VH E VL</b>	<p>I <b>quadri VP e VH</b> della dichiarazione annuale Iva si riferiscono alle <b>liquidazioni periodiche</b>. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Il <b>quadro VP</b> è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della <b>facoltà di comunicare</b>, con la dichiarazione annuale, i dati contabili riepilogativi delle <b>liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2024, in scadenza il 28.02.2025</b>. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata <b>entro il mese di febbraio</b>: il quadro VP, pertanto, <b>non può essere compilato</b> qualora la dichiarazione sia presentata <b>successivamente a tale termine</b>.</li> <li>◆ Il <b>quadro VH</b> deve essere, invece, compilato esclusivamente qualora si intenda <b>inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati</b> nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA: in tal caso vanno indicati <b>tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione</b>, anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della presente dichiarazione.</li> </ul>						
<b>QUADRI VL</b>	<p>Il <b>quadro VL</b> riguarda la <b>liquidazione annuale dell'IVA</b> e la <b>verifica</b> rispetto ai <b>versamenti</b> effettuati viene effettuata nel <b>rigo VL30</b>. In particolare, nel <b>rigo VL30</b> occorre indicare quanto esposto nella seguente tabella.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAMPO</th> <th>CONTENUTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>2</b></td> <td>L'ammontare complessivo <b>dell'IVA periodica dovuta</b>.</td> </tr> <tr> <td><b>3</b></td> <td>Il totale dei <b>versamenti periodici, compresi l'acconto IVA</b> e gli <b>interessi trimestrali</b>, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento, relativi al 2024.  Si precisa che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla <b>somma dei dati IVA</b> riportati nella colonna "<b>Importi a debito versati</b>" della "<b>Sezione erario</b>" dei modelli di pagamento F24, <b>anche se non effettivamente versati</b> a seguito di compensazione con</td> </tr> </tbody> </table>	CAMPO	CONTENUTO	<b>2</b>	L'ammontare complessivo <b>dell'IVA periodica dovuta</b> .	<b>3</b>	Il totale dei <b>versamenti periodici, compresi l'acconto IVA</b> e gli <b>interessi trimestrali</b> , nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento, relativi al 2024.  Si precisa che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla <b>somma dei dati IVA</b> riportati nella colonna " <b>Importi a debito versati</b> " della " <b>Sezione erario</b> " dei modelli di pagamento F24, <b>anche se non effettivamente versati</b> a seguito di compensazione con
CAMPO	CONTENUTO						
<b>2</b>	L'ammontare complessivo <b>dell'IVA periodica dovuta</b> .						
<b>3</b>	Il totale dei <b>versamenti periodici, compresi l'acconto IVA</b> e gli <b>interessi trimestrali</b> , nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento, relativi al 2024.  Si precisa che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla <b>somma dei dati IVA</b> riportati nella colonna " <b>Importi a debito versati</b> " della " <b>Sezione erario</b> " dei modelli di pagamento F24, <b>anche se non effettivamente versati</b> a seguito di compensazione con						

	<p>crediti relativi ad altri tributi (o anche ad IVA), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i <b>codici tributo</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>da 6001 a 6012</b> per i <b>versamenti mensili</b>;</li> <li>◆ <b>da 6031 a 6033</b> per i <b>versamenti trimestrali</b> e <b>6034</b> per il versamento del <b>quarto trimestre</b> effettuato da: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i contribuenti che effettuano somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive<sup>8</sup>,</li> <li>✓ gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione e gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla Legge 298/1974<sup>9</sup>;</li> </ul> </li> <li>◆ <b>6013 e 6035</b> per l'<b>acconto</b>;</li> <li>◆ <b>da 6720 a 6727</b> per i <b>versamenti</b> effettuati per <b>subforniture</b></li> </ul>
<b>4</b>	L'ammontare dell' <b>IVA periodica</b> , relativa al 2024, versata a seguito del ricevimento delle <b>comunicazioni</b> degli <b>esiti</b> del <b>controllo automatizzato</b> <sup>10</sup> per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE). In particolare, occorre indicare la quota d'imposta dei <b>versamenti</b> effettuati con <b>codice tributo 9001</b> (al netto di sanzioni e interessi) e <b>anno</b> di riferimento <b>2024, fino alla data di presentazione della dichiarazione</b>
<b>5</b>	L'ammontare dell' <b>IVA periodica</b> , relativa al 2024, <b>versata fino alla data di presentazione della dichiarazione</b> , a seguito della notifica di <b>cartelle di pagamento</b>
<b>1</b>	<p>Il <b>maggiore</b> tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'<b>importo</b> indicato nel <b>campo 2</b>,</li> <li>◆ la <b>somma</b> di quelli indicati nei <b>campi 3, 4 e 5</b></li> </ul>

<sup>8</sup> di cui all'art. 73, comma 1, lettera e) del D.P.R. 633/1972.

<sup>9</sup> art. 74, comma 4 del D.P.R. 633/1972.

<sup>10</sup> ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. 633/1972.

<p><b>QUADRO VX</b></p>	<p>Il <b>quadro VX</b> espone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>risultato a debito dell'IVA</b>,</li> <li>◆ l'<b>importo del credito IVA annuale</b>.</li> </ul> <p>L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale <b>deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno</b> nel caso in cui il relativo <b>importo superi euro 10</b>.</p> <p>È possibile <b>rateizzare</b> il versamento con applicazione dell'<b>interesse fisso</b> di rateizzazione pari allo <b>0,33%</b> mensile sulle <b>rate successive alla prima</b>, che <b>devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza</b> ed, in ogni caso, l'ultima rata <b>non può essere versata oltre il 16 dicembre</b>.</p> <p>L'eventuale <b>versamento entro il 30 giugno</b> richiede preventivamente la <b>maggiorazione dello 0,40%</b> per <b>ogni mese o frazione di mese successivi</b> al 16 marzo.</p> <p>Nel caso di dichiarazione annuale IVA a <b>credito</b>, il contribuente potrà scegliere tra la <b>richiesta di rimborso</b> oppure l'<b>utilizzo in compensazione</b>.</p> <p>L'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in <b>misura superiore a 5.000 euro</b> può essere effettuato <b>a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge</b>. Inoltre, viene subordinato l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per <b>importi superiori a 5.000 euro</b> alla <b>presenza del visto di conformità nella dichiarazione</b>. In <b>alternativa</b> all'apposizione del visto di conformità è possibile far <b>sottoscrivere</b> la <b>dichiarazione</b> dall'<b>organo</b> incaricato ad effettuare il <b>controllo contabile</b>.</p>
<p><b>IL MODELLO SEMPLIFICATO IVA BASE</b></p>	<p>Il <b>modello IVA base</b> è un modello Iva <b>semplificato</b> presentabile dai soggetti diversi da quelli che adottano regimi speciali (ad esempio agricoltura e agenzia di viaggi) <b>in alternativa a quello ordinario</b>. Può essere utilizzato dai soggetti che nel <b>corso dell'anno</b>:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>non hanno effettuato operazioni</b> con l'<b>estero</b> (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all'esportazione e importazioni eccetera)</p> </div>

	<p><b>non</b> hanno <b>effettuato acquisti e importazioni senza</b> applicazione dell'<b>imposta</b>, avvalendosi dell'istituto del <b>plafond</b></p>
	<p><b>non</b> hanno <b>partecipato a operazioni straordinarie</b> o trasformazioni sostanziali soggettive</p>
	<p>hanno effettuato in <b>via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni</b> per le quali è stato applicato il <b>regime</b> per le <b>attività agricole connesse</b></p>

## MAXI-DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO PROROGATA FINO AL 2027: CHIARIMENTI

La **maggiorazione** del **costo** del **personale** ammesso in **deduzione** fiscale è riconosciuta ai titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni, nel rispetto del **D.M. del 25.06.2024**.


Con la "**Legge di Bilancio 2025**", tale **maxi-deduzione** è stata **estesa** anche per i tre **periodi d'imposta successivi** a quello **in corso al 31.12.2024**, e l'Agenzia Entrate ha fornito una serie di **istruzioni operative**, qui riepilogate, tramite la **circolare n. 1/E del 20.01.2025**.

### MAXI-DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO PROROGATA FINO AL 2027: CHIARIMENTI

#### PREMESSA

Il D.Lgs 216/2023 tramite l'art. 4, ha introdotto, per il periodo d'imposta successivo quello in corso al 31.12.2023 (**2024** per i c.d. "**soggetti solari**"), una particolare misura **riservata ai titolari di reddito d'impresa od esercenti arti e professioni, il cui obiettivo è favorire l'incremento occupazionale**.

Viene riconosciuta una **maggiorazione** del **costo** del **personale** ammesso in **deduzione** ai fini fiscali, in presenza di **nuove assunzioni**, anche se relative a categorie svantaggiate – già **beneficarie**, in quanto tali, di un'ulteriore **maggiorazione** del **costo deducibile** dal reddito.



Il [D.M. 25.06.2024](#)<sup>11</sup> ha **dettagliato l'ambito soggettivo e oggettivo** di applicazione della misura, i criteri di determinazione dell'incremento

<sup>11</sup> pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 03.07.2024.

	<p>occupazionale e della maggiorazione del costo deducibile.</p> <p>La "<b>Legge di Bilancio 2025</b>"<sup>12</sup> ha disposto la <b>proroga</b> della <b>maggiorazione</b> in parola per i <b>tre periodi d'imposta successivi</b> a quello in corso al <b>31.12.2024 (2025, 2026 e 2027</b> per i c.d. "<b>soggetti solari</b>").</p> <p>A corollario è intervenuta l'Agenzia Entrate che, tramite la <a href="#">circolare n. 1/E del 20.01.2025</a>, ha fornito i necessari chiarimenti operativi.</p>					
<p><b>AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE</b></p>	<p>Il beneficio è riservato <b>ai titolari di reddito d'impresa</b>, nello specifico:</p> <table border="1" data-bbox="427 795 1434 1366"> <tr> <td data-bbox="427 795 1434 862" style="text-align: center;"><b>I soggetti passivi IRES</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 862 1434 1097"> <p>gli <b>enti pubblici e privati diversi dalle società</b>, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, <b>residenti</b> nel territorio dello Stato, con riguardo alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale, cosiddetti "enti commerciali non residenti"</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1097 1434 1243"> <p>le <b>società e gli enti non residenti</b> con riguardo alle nuove assunzioni relative all'attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1243 1434 1310" style="text-align: center;"><b>le società di persone ed equiparate</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1310 1434 1366"> <p>le <b>imprese individuali</b>, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali</p> </td> </tr> </table> <p>Un secondo gruppo di beneficiari <b>sono gli esercenti arti e professioni</b>, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo.</p> <p> I datori di lavoro titolari di redditi <b>che non sono classificabili né come reddito d'impresa né come reddito di lavoro autonomo abituale, non possono fruire dell'agevolazione</b><sup>13</sup>.</p>	<b>I soggetti passivi IRES</b>	<p>gli <b>enti pubblici e privati diversi dalle società</b>, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, <b>residenti</b> nel territorio dello Stato, con riguardo alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale, cosiddetti "enti commerciali non residenti"</p>	<p>le <b>società e gli enti non residenti</b> con riguardo alle nuove assunzioni relative all'attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione</p>	<b>le società di persone ed equiparate</b>	<p>le <b>imprese individuali</b>, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali</p>
<b>I soggetti passivi IRES</b>						
<p>gli <b>enti pubblici e privati diversi dalle società</b>, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, <b>residenti</b> nel territorio dello Stato, con riguardo alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale, cosiddetti "enti commerciali non residenti"</p>						
<p>le <b>società e gli enti non residenti</b> con riguardo alle nuove assunzioni relative all'attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione</p>						
<b>le società di persone ed equiparate</b>						
<p>le <b>imprese individuali</b>, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali</p>						

<sup>12</sup> Legge 207/2024, in vigore dal 01.01.2025

<sup>13</sup> A seguito dei **chiarimenti** forniti dalla **prassi** si può affermare che: **non rientrano** tra i beneficiari dell'agevolazione ... ad esempio, gli imprenditori agricoli che producono esclusivamente un reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR

Inoltre, esistono ulteriori requisiti soggettivi per la singola attività d'impresa o professionale, nello specifico:

- ◆ deve sussistere un **periodo minimo** in cui l'attività di impresa o professionale sia stata **effettivamente esercitata prima del periodo agevolato**;
- ◆ le **attività economiche o professionali** devono trovarsi in una situazione di **normale operatività**, da intendersi **nell'assenza** di procedure di **liquidazione**, o particolari **situazioni di crisi**, che possano compromettere la continuità della vita aziendale o professionale<sup>14</sup>;
- ◆ per gli **enti** che **non** abbiano per **oggetto esclusivo o principale** l'**esercizio di attività commerciale** la maggiorazione spetta per le **assunzioni dei lavoratori** a tempo indeterminato **impiegati** nell'esercizio dell'**attività commerciale**, a condizione che risultino da **separata evidenza contabile**;
- ◆ vi è l'**esclusione** della legittima spettanza del **beneficio** per coloro che abbiano un **reddito non determinato analiticamente** e, pertanto, con riguardo a quanti determinano il reddito in base al **regime forfetario**.

Per quanto concerne il requisito dell'anzianità dell'attività aziendale o professionale, **l'agevolazione spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l'attività nei 365 giorni** (366 se il periodo d'imposta include il 29.02.2024) **antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo** a quello in corso al **31.12.2023** (2024 per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).



In caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'**attività deve aver avuto inizio in data non successiva al 01.01.2023**.

### INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Per poter **legittimamente accedere** alla maxi-deduzione, la normativa richiede una **duplice verifica** circa la sussistenza:

- ◆ dell'**incremento occupazionale**: è **necessaria la realizzazione di un incremento occupazionale al termine del periodo d'imposta successivo a**

<sup>14</sup> Non si ravvisa una preclusione all'accesso al beneficio per coloro che si trovano in una procedura di risanamento aziendale

	<p><b>quello in corso al 31.12.2023</b>; cosa che, specularmente, vale per i vari periodi d'imposta successivi al 31.12.2024 (sulla base del criterio di "mobilità" dell'anno oggetto di interesse). Il suddetto incremento occupazionale rileva la <b>condizione</b> che, al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, il <b>numero dei dipendenti a tempo indeterminato</b> sia <b>superiore</b> a quello degli <b>occupati a tempo indeterminato</b> mediamente in forza nel periodo d'imposta precedente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dell'<b>incremento occupazionale complessivo</b>: nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale stesso nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo quello in corso al 31.12.2023, il <b>numero dei lavoratori dipendenti</b>, inclusi quelli a termine, risulti <b>inferiore o pari al numero degli stessi dipendenti mediamente occupati</b> nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 – sempre ciò valendo anche rispetto alle tre annualità successive al 31.12.2024.</li> </ul>
<p><b>COME DETERMINARE LA MAGGIORAZIONE</b></p>	<p>L'art. 4, comma 3 del D.Lgs 216/2023 <b>stabilisce i criteri di determinazione del costo riferibile all'incremento occupazionale, oggetto di maggiorazione del 20%, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo.</b></p> <p>Detto costo è riferibile <b>al minor importo tra</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>costo effettivo relativo ai nuovi assunti</b>, come risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, primo comma, lettera b), numero 9) del Codice Civile,</li> <li>◆ l'<b>incremento del costo complessivo del personale</b>, classificabile nelle medesime voci, relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2023, rispetto a quello dell'esercizio in corso al 31.12.2023 (e annualità successive).</li> </ul> <p>Nel <b>calcolo</b> dell'<b>incremento</b> del <b>costo</b> del <b>lavoro complessivo</b> devono essere considerate <b>tutte le spese</b> sostenute per i <b>rapporti di lavoro</b>, anche se regolati da <b>contratti diversi</b> da quello a <b>tempo indeterminato</b>.</p> <p>Pertanto, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti meritevoli di maggiore tutela, <b>il costo del personale da assumere ai fini della maggiorazione è incrementato di un ulteriore 10%</b> (per una maggiorazione totale del 30%) in relazione alle nuove assunzioni a tempo</p>

	indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie di cui all' Allegato 1 del Decreto Legislativo numero 216/2023.
--	--

## CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24.02.2025 è stata pubblicata la [Legge 15/2025](#), contenente la conversione in legge, con modificazioni, del c.d. “[Decreto Milleproroghe](#)” (D.L. 202/2024).

In questa scheda ne analizziamo le principali novità.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE 2025									
<b>PROROGA TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA</b>	<p>È stato prorogato <b>al 31.12.2025</b> l'<b>esonero dall'obbligo di emettere fattura elettronica</b> per <b>coloro che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati</b> per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (medici, farmacisti, veterinari eccetera) con <b>riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Ts</b>.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">PROROGA ESONERO FATTURA ELETTRONICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Fino al 31.12.2024</td> <td style="text-align: center;">FINO AL 31.12.2025</td> </tr> </tbody> </table> <p>Inoltre, si <b>rinvia al 01.01.2026</b> il termine dal quale si applicherà il <b>nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi</b><sup>15</sup> attualmente previsto per il 01.01.2025.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">NUOVO REGIME ESENZIONE IVA ENTI ASSOCIATIVI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">01.01.2025</td> <td style="text-align: center;">01.01.2026</td> </tr> </tbody> </table>	PROROGA ESONERO FATTURA ELETTRONICA		Fino al 31.12.2024	FINO AL 31.12.2025	NUOVO REGIME ESENZIONE IVA ENTI ASSOCIATIVI		01.01.2025	01.01.2026
PROROGA ESONERO FATTURA ELETTRONICA									
Fino al 31.12.2024	FINO AL 31.12.2025								
NUOVO REGIME ESENZIONE IVA ENTI ASSOCIATIVI									
01.01.2025	01.01.2026								
<b>RIAMMISSIONE ALLA “ROTTAMAZIONE- QUATER”</b>	<p>È stata stabilita la <b>riammissione</b> alla procedura di <b>definizione agevolata</b> dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. <b>Rottamazione-quater</b>), riconoscendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ai <b>debitori</b> che, <b>al 31.12.2024</b>, siano <b>incorsi nell'inefficacia</b> della <b>definizione per inadempimento</b> (omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze) per le somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla procedura medesima,</li> <li>◆ la <b>facoltà di adesione entro il 30.04.2025</b><sup>16</sup>.</li> </ul>								

<sup>15</sup> di cui all'art. 5, comma 15-quater del D.L. 146/2021.

<sup>16</sup> limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione.



È possibile beneficiare della riammissione **presentando, entro il 30.04.2025**, l'apposita **dichiarazione** con **modalità esclusivamente telematiche**, **indicando anche il numero di rate** scelto ai fini del pagamento, entro il **limite massimo di 10**.

Trova a tal fine applicazione l'**originaria disciplina** per la **rottamazione** con le seguenti **deroghe**:

- ◆ la **dichiarazione** può essere **integrata**, relativamente ai soli debiti sopra citati, **entro il 30.04.2025**;
- ◆ il **pagamento** delle **somme dovute**, alle quali sono applicati gli **interessi** al tasso del **2% annuo** a decorrere dal 01.11.2023, è effettuato alternativamente:
  - ✓ in **unica soluzione**, entro il **31.07.2025**,
  - ✓ nel **numero massimo di 10 rate consecutive**, di pari importo, con scadenza, rispettivamente:
    - le prime due il **31.07.2025** e il **30.11.2025**,
    - le successive il **28 febbraio**, il **31 maggio**, il **31 luglio** e il **30 novembre** degli anni **2026** e **2027**;
- ◆ l'**agente della riscossione** **comunica** al debitore **entro il 30.06.2025** l'**ammontare complessivo** delle somme dovute ai fini della definizione, incluso quello delle **single rate**, nonché il **giorno** e il **mese di scadenza** di ciascuna di esse;
- ◆ le **dilazioni di pagamento sospese** a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno **revocate alla data del 31.07.2025**.

#### SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ ED ENTI

Si è **estesa** l'**applicabilità** delle **norme** sullo **svolgimento delle assemblee ordinarie di società** ed enti alle assemblee sociali tenute entro il 31 dicembre 2025. Tali norme "emergenziali" varranno, dunque, con riferimento alle suddette assemblee, per:

le **società in accomandita** per **azioni**

le **società a responsabilità limitata**

le società **cooperative** e le **mutue assicuratrici**

	<p style="text-align: center;">le <b>associazioni</b> e le <b>fondazioni</b></p> <p>Si consente, dunque, un più <b>ampio ricorso</b> ai <b>mezzi di telecomunicazione</b> per lo <b>svolgimento</b> delle <b>assemblee</b> – anche in <b>deroga</b> alle <b>disposizioni statutarie</b>.</p> <p>I soggetti di cui sopra potranno prevedere, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>voto</b> venga <b>espresso</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ in <b>via elettronica</b>,</li> <li>✓ <b>per corrispondenza</b>;</li> </ul> </li> <li>◆ l'<b>intervento</b> all'<b>assemblea</b> avvenga mediante <b>mezzi di telecomunicazione</b>;</li> <li>◆ l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, <b>mediante mezzi di telecomunicazione</b> che garantiscano: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'<b>identificazione</b> dei <b>partecipanti</b>,</li> <li>✓ la loro <b>partecipazione</b>,</li> <li>✓ l'<b>esercizio</b> del diritto di <b>voto</b><sup>17</sup>,</li> </ul> <b>senza la necessità</b> che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si <b>trovino nel medesimo luogo</b>. </li> </ul> <p>In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CREDITO D'IMPOSTA 5.0</b></p>	<p>È stato <b>chiarito</b> che il <b>credito d'imposta Transizione 5.0</b><sup>18</sup> è <b>riconosciuto</b> anche se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli <b>investimenti agevolabili</b> sono stati <b>effettuati antecedentemente</b> alla <b>presentazione</b> della relativa <b>domanda</b> di accesso,</li> <li>◆ a <b>condizione</b> che siano <b>effettuati a decorrere dal 01.01.2024</b>.</li> </ul> <p>Pertanto, alla luce delle suddette modifiche, il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>35%</b> del costo, per la quota di investimenti <b>fino a 10 milioni di euro</b>;</li> </ul>

<sup>17</sup> ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4 e 2538, comma 6 del codice civile.

<sup>18</sup> ex art. 38, comma 2 del D.L. 19/2024, tale agevolazione fiscale è riconosciuta a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel medesimo territorio che dal 01.01.2024 al 31.12.2025 investono in strutture produttive ivi situate, nell'ambito di progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>5%</b> del costo, per la quota di investimenti <b>oltre i 10 milioni di euro e fino</b> al limite massimo di costi ammissibili pari <b>a 50 milioni di euro</b> per anno per impresa beneficiaria.</li> </ul>				
<p style="text-align: center;"><b>CREDITO D'IMPOSTA NELLE ZLS</b></p>	<p>È stato <b>esteso</b> il <b>credito d'imposta</b><sup>19</sup> per gli <b>investimenti</b> nelle zone logistiche semplificate (<b>ZLS</b>) <b>anche</b> agli <b>investimenti</b> in beni strumentali <b>realizzati</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>dal 01.01.2025;</b></li> <li>◆ <b>al 15.11.2025;</b></li> </ul> <p>disciplinandone altresì la <b>modalità di accesso</b> e la relativa <b>misura</b>.</p> <p>Ai fini della fruizione del beneficio, gli operatori economici devono comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 22.05.2025 al 23.06.2025, l'ammontare delle spese ammissibili:</p> <table border="1" data-bbox="517 925 1339 1064"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>1)</b></td> <td>sostenute dal 01.01.2025</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2)</b></td> <td>di quelle di cui si prevede l'effettuazione fino al 15.11.2025</td> </tr> </table> <p> Ai soggetti interessati è, altresì, richiesta – a pena di decadenza dall'agevolazione – la comunicazione, dal 20.11.2025 al 02.12.2025, dell'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 01.01.2025 fino al 15.11.2025.</p> <p>Inoltre, viene previsto che i <b>modelli di comunicazione</b> da utilizzare sono approvati e le relative modalità di trasmissione telematica definite con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, da <b>emanare entro il 27.03.2025</b>.</p> <p>L'<b>ammontare</b> massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al prodotto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>l'importo del credito d'imposta</b> risultante dalla comunicazione delle spese ammissibili, che deve essere resa all'Agenzia delle Entrate dal 20.11.2025 al 02.12.2025,</li> <li>◆ <b>la percentuale prevista dal provvedimento</b> del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni medesime.</li> </ul>	<b>1)</b>	sostenute dal 01.01.2025	<b>2)</b>	di quelle di cui si prevede l'effettuazione fino al 15.11.2025
<b>1)</b>	sostenute dal 01.01.2025				
<b>2)</b>	di quelle di cui si prevede l'effettuazione fino al 15.11.2025				

<sup>19</sup> di cui all'art. 13 del D.L. 60/2024, originariamente concesso per gli investimenti realizzati dall'08.05.2024 al 15.11.2024, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

	<p>Tale percentuale è il risultato del <b>rapporto tra il limite di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta</b> indicati nelle predette comunicazioni: qualora l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al sopra citato limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.</p>				
<b>5 PER MILLE IRPEF</b>	<p>Si <b>proroga il periodo di transitorietà del cinque per mille limitatamente alle ONLUS</b> per evitare che enti di notevole rilevanza sociale possano, per il 2025, restare esclusi dal riparto del beneficio del cinque per mille dell'IRPEF che costituisce un'importante fonte di finanziamento per le realtà non profit.</p> <table border="1" data-bbox="485 819 1431 940"> <thead> <tr> <th colspan="2">PERIODO DI TRANSITORIETA' 5 PER MILLE PER ONLUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.12.2024</td> <td>31.12.2025</td> </tr> </tbody> </table> <p>In particolare, viene previsto che <b>anche per l'anno 2025 il contributo del cinque per mille venga attribuito alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe alla data del 22.11.2021.</b></p>	PERIODO DI TRANSITORIETA' 5 PER MILLE PER ONLUS		31.12.2024	31.12.2025
PERIODO DI TRANSITORIETA' 5 PER MILLE PER ONLUS					
31.12.2024	31.12.2025				
<b>BONUS PER IL SETTORE TURISTICO</b>	<p>Resta inalterata anche la norma che disponeva una <b>proroga al 31.12.2025</b> (anziché al 31.12.2024) del <b>credito d'imposta<sup>20</sup></b> e del <b>contributo a fondo perduto<sup>21</sup></b> riconosciuti alle <b>imprese turistico-alberghiere e ricettive</b>, in relazione alle <b>spese</b> sostenute:</p> <table border="1" data-bbox="639 1384 1216 1494"> <tbody> <tr> <td>per <b>interventi in materia edilizia</b></td> </tr> <tr> <td>per la <b>digitalizzazione d'impresa</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Viene, inoltre, prorogato il <b>termine</b> per la <b>fruizione</b> del <b>credito d'imposta</b>, consentendo di utilizzarlo <b>entro il termine della prescrizione decennale</b> – che in genere è prevista per agevolazioni analoghe – invece che nel limite del 31.12.2025.</p>	per <b>interventi in materia edilizia</b>	per la <b>digitalizzazione d'impresa</b>		
per <b>interventi in materia edilizia</b>					
per la <b>digitalizzazione d'impresa</b>					

<sup>20</sup> fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi edilizi "agevolabili" realizzati dal 07.11.2021 (data di entrata in vigore del D.L. 152/2021) e fino al 31.12.2025 (in luogo del precedente termine del 31.12.2024).

<sup>21</sup> non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi edilizi "agevolabili" realizzati dal 07.11.2021 e fino al 31.12.2025 (in luogo del vigente termine del 31.12.2024).



Ad ogni modo, gli incentivi di cui sopra (credito d'imposta e contributi a fondo perduto) sono **concessi**, secondo l'**ordine cronologico** delle **domande**, nei limiti di spesa originariamente fissati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**POLIZZE PER  
EVENTI  
CATASTROFALI**

Resta ferma **al 31.03.2025 la proroga del termine** entro il quale le imprese:

- ◆ con sede legale in Italia,
- ◆ aventi sede legale all'estero, ma stabile organizzazione in Italia,

sono **obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni** relativi a:

1)	terreni e fabbricati, impianti e macchinari
2)	attrezzature industriali e commerciali

direttamente **cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.**

NUOVO OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI	
31.12.2024	31.03.2025

**CONTRATTI DI  
LAVORO  
SUPERIORI A 12  
MESI**

Si **proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato** possono stipulare **contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi** e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi. Si tratta di fatto di una **liberalizzazione**, ancora per un anno, del **prolungamento di contratti oltre i 12 mesi.**

STIPULA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SUPERIORE A 12 MESI	
31.12.2024	31.12.2025

**PROROGA DEI  
TERMINI IN  
MATERIE DI  
COMPETENZA DEL  
MINISTERO DELLE**

Invariata la proroga di **ulteriori 6 mesi i termini dei lavori nell'edilizia privata.** Nel dettaglio, la norma ha esteso da 30 mesi a **36 mesi la proroga:**

<p><b>INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori in materia edilizia<sup>22</sup>, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31.12.2024</b> (termine anch'esso prorogato di 6 mesi rispetto al 30.06.2024), purché: <table border="1" data-bbox="523 539 1434 815"> <tr> <td data-bbox="531 551 587 629"><b>a)</b></td> <td data-bbox="595 551 1426 629">i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 640 587 815"><b>b)</b></td> <td data-bbox="595 640 1426 815">i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio</td> </tr> </table> </li> </ul> <p>Tale proroga si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche, e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire<sup>23</sup>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>del termine di validità, inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione<sup>24</sup></b> formati fino al 31.12.2024 (termine anch'esso prorogato di sei mesi rispetto al 30.06.2024), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.</li> </ul>	<b>a)</b>	i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga	<b>b)</b>	i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio
<b>a)</b>	i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga				
<b>b)</b>	i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio				
<p><b>RIEPILOGO ULTERIORI PROROGHE</b></p>	<p>Nel testo del c.d. "Decreto Milleproroghe" vi sono inoltre, tuttora, le seguenti disposizioni:</p> <table border="1" data-bbox="427 1429 1434 1619"> <tr> <td data-bbox="435 1440 491 1619"></td> <td data-bbox="499 1440 1426 1619">Si prevede la possibilità di <b>rinnovare, fino al 04.03.2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini</b>, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31.12.2024. Per tali categorie di persone viene disposta la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in</td> </tr> </table>		Si prevede la possibilità di <b>rinnovare, fino al 04.03.2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini</b> , beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31.12.2024. Per tali categorie di persone viene disposta la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in		
	Si prevede la possibilità di <b>rinnovare, fino al 04.03.2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini</b> , beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31.12.2024. Per tali categorie di persone viene disposta la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in				

<sup>22</sup> di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia).

<sup>23</sup> proroga ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.R. 380/2001 o ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D.L. 76/2020 e dell'art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020.

<sup>24</sup> di cui all'art. 28 della Legge 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico. Si ricorda che il piano di lottizzazione è uno strumento urbanistico, a iniziativa prevalentemente privata, disciplinato dal medesimo art. 28, attuativo della pianificazione urbanistica generale e finalizzato a realizzare un intervento edilizio che richieda nuove opere di urbanizzazione o compori l'aggravio del carico urbanistico esistente.

	<p>1) permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Inoltre, si proroga al 31.12.2025 il termine che consente l'esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24.02.2022, in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea</p> <p>2) Si autorizza l'impiego <b>fino al 30.04.2025 delle risorse non utilizzate</b> nel 2021, destinate al <b>contributo economico per i familiari del personale</b> delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, <b>una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19</b></p> <p>3) Si proroga al <b>31.12.2025 il termine fino al quale non si applicano le riduzioni del 15% del canone di locazione passiva dei contratti stipulati dalle amministrazioni centrali individuate nell'elenco Istat</b>, dalle autorità indipendenti (Consob inclusa) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza</p> <p>4) Si proroga la <b>riduzione del termine del firocinio previsto per i magistrati ordinari (da 18 a 12 mesi)</b> anche ai magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31.12.2024</p> <p>5) Si proroga al <b>31.12.2025 la durata della misura di semplificazione</b> per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di taluni <b>impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali</b></p> <p>6) Si proroga al <b>31.12.2025</b> la disposizione che prevede che negli atti costitutivi delle <b>società sportive professionistiche sia prevista la costituzione</b> di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla <b>tutela degli interessi specifici dei tifosi</b></p> <p>In merito all'editoria, si prorogano alcune disposizioni introdotte dai provvedimenti adottati per l'emergenza Covid-19:</p>
--	--


	7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>per le annualità 2025 e 2026 l'abbassamento della soglia minima delle copie vendute</b> su quelle distribuite e l'applicazione della "clausola di salvaguardia";</li> <li>◆ <b>per le annualità 2024 e 2025 il differimento del pagamento dei costi sostenuti</b> per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo</li> </ul>
	8)	<p>Si mette a regime l'applicazione delle <b>misure per il contenimento della diffusione del batterio xylella fastidiosa</b>, che autorizzano il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni a procedere, previa comunicazione alla regione, <b>all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa</b>, in deroga a quanto disposto dal D.Lgs 475/1945 e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale</p>

## MANCATO RICEVIMENTO FATTURA ELETTRONICA TRA TD20 TD29

Con la **nuova versione** delle **specifiche tecniche** della **fatturazione elettronica** viene **introdotto**, a decorrere **dal 01.04.2025**, un **nuovo tipo documento TD29** per gestire l'**omessa o irregolare fatturazione** del **fornitore italiano**, in base al nuovo comma 8 dell'art. 6 del D.Lgs 471/1997.

Il **tipo documento TD20** resta **utilizzabile** per le **altre ipotesi di omessa fatturazione** (fornitore UE o IT per operazioni in reverse charge).

Di seguito analizziamo la novità.



<sup>25</sup> violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

**fornitore/prestatore.** Tale norma è stata recentemente modificata<sup>26</sup> **riducendo il carico sanzionatorio** per il cliente dell'operazione e **modificando gli adempimenti in capo allo stesso.** Conseguentemente, sono state **variate le specifiche tecniche della fatturazione elettronica**<sup>27</sup>, con l'introduzione del **Tipo documento TD29** per gestire la **comunicazione dell'errore/omissione che il cessionario dell'operazione deve effettuare all'Agenzia delle Entrate.**



Come anticipato, le nuove specifiche tecniche – versione 1.9 – sono state aggiornate il 31.01.2025 ma sono **utilizzabili solo dal 01.04.2025.**

**VIOLAZIONI  
COMMESSE  
FINO AL  
31.08.2024**

Il **Tipo documento TD20** va utilizzato per gestire l'autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture. Per le **violazioni commesse fino al 31.08.2024**, nei casi di **omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare**, il cessionario/committente, **previo versamento dell'IVA con F24** (codice tributo 9399), doveva **emettere un'autofattura con tipologia "TipoDocumento" TD20**, indicando l'**imponibile**, la **relativa imposta** e gli **importi** per i quali non si applica l'imposta.

Nell'autofattura andava indicato come "fornitore" **l'effettivo cedente o prestatore** e come "cliente" sé stessi.

A seguito delle modifiche operate dal D.Lgs 87/2024 all'art. 6, comma 8 del D.Lgs 471/1997, **entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura**, il cessionario/committente è obbligato a **comunicare l'omissione all'Agenzia delle Entrate, senza dover versare l'imposta**: la modifica normativa si applica per le **violazioni commesse a partire dal 01.09.2024.**

Pertanto, per **violazioni commesse fino al 31.08.2024**, continua a **trovare applicazione la norma previgente** (emissione autofattura TD20 e versamento dell'IVA).

<sup>26</sup> art. 2 del D.Lgs 87/2024.

<sup>27</sup> allegato A, specifiche tecniche fatturazione elettronica versione 1.9.



In occasione di **Telefisco 2025** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la **violazione (omessa/irregolare fattura) resta soggetta alla vecchia sanzione** in base alla **data in cui la fattura doveva essere emessa**, o se emessa irregolarmente, in base alla data di emissione.

**QUANDO  
UTILIZZARE LA  
TIPOLOGIA DI  
DOCUMENTO  
TD20**

Il **Tipo documento TD20** è utilizzato anche in **altre ipotesi di omessa/errata fatturazione**, quali:

- 1 **operazioni di acquisto soggette a reverse charge interno**  
 In questo **caso il cessionario/committente di un'operazione soggetta ad inversione contabile**, nel caso di **omessa fattura da parte del fornitore/prestatore** (o di ricezione di una fattura irregolare), deve **emettere una fattura**, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all'**assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile** e può farlo trasmettendo allo SDI:
  - ◆ un **tipo documento TD20**, indicando l'imponibile e il **sottocodice della Natura N6** (N6.1, N6.2 eccetera) relativo al tipo di operazione cui si riferisce l'autofattura. Nell'autofattura dovrà indicare come cedente l'effettivo cedente o prestatore e come cessionario sé stesso;
  - ◆ a seguire, un **tipo documento TD16** con l'**indicazione della relativa imposta**.

 Tale **procedura resta invariata anche per le violazioni commesse dopo il 01.09.2024**, non essendo stata oggetto di interventi/modifiche normative.
- 2 **acquisto di beni o servizi da controparti UE. In questo caso, ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario o di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato** resa da un prestatore UE o di **acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE**, il cliente che non **abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve **emettere un'autofattura** e può farlo trasmettendo allo SDI:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ un <b>tipo documento TD20</b>, indicando l'<b>imponibile</b> e il <b>sottocodice della Natura N2.1</b> nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia, oppure la <b>Natura N3.2</b> nel caso di acquisti intracomunitari. Nell'autofattura dovrà indicare come cedente l'effettivo cedente o prestatore e come cliente sé stesso;</li> <li>◆ a seguire, un <b>tipo documento TD17, TD18 o TD19</b> con l'<b>indicazione della relativa imposta</b>.</li> </ul> <p> <b>La trasmissione di un tipo documento TD17, TD18 o TD19 nelle ipotesi di cui sopra</b> consente di adempiere <b>anche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere</b> per le operazioni effettuate a partire dal 01.07.2022.</p>
<p><b>VIOLAZIONI COMMESSE DAL 01.09.2024</b></p>	<p>Per le <b>violazioni commesse dal 01.09.2024</b> – omessa/irregolare fattura imponibile IVA – trova applicazione la seguente disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>cessionario</b> o il <b>committente</b> che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, <b>abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge</b> o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è <b>punito</b>, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con <b>sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta</b>, con un <b>minimo di euro 250</b>, sempreché <b>non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate</b>, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, <b>entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura</b> o da quando è stata emessa la fattura irregolare;</li> <li>◆ è <b>escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente</b> della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.</li> </ul> <p>Pertanto, la norma attualmente in vigore prevede una <b>comunicazione all'Agenzia delle Entrate senza l'onere di versare l'IVA tramite F24</b>.</p>

Le nuove **specifiche tecniche della fatturazione elettronica – versione 1.9 aggiornate al 31.01.2025** – introducono il Tipo documento TD29 per assolvere a tale comunicazione.

Come ripetuto, le nuove specifiche tecniche, però, **entreranno in vigore dal 01.04.2025**.

## Specifiche tecniche versione 1.9

Documentazione utilizzabile dal 1° aprile 2025

 [Allegato A - Specifiche tecniche vers 1.9 – pdf](#) – (aggiornate il 31 gennaio 2025)

In caso di **violazioni commesse dal 01.09.2024 al 31.03.2025**, a parere di chi scrive, il cessionario/committente che incappa nell'omessa/errata fatturazione della controparte può **continuare ad emettere un Tipo documento TD20**, senza versare l'IVA relativa all'operazione.

Il file .xml TD20, in questo caso, **assolve l'obbligo gravante sul cliente di comunicare l'omissione/errore all'Agenzia delle Entrate**.

**Violazioni  
commesse  
dal  
01.09.2024**

**Fino al 31.03.2025**

**TD20 per tutti i casi di omessa/irregolare fatturazione**

(IT con IVA, reverse charge interno, acquisti di beni e servizi da UE)

**Dal 01.04.2025**

**TD29** per omessa/irregolare fatturazione di operazioni imponibili IVA

**TD20** per omessa/irregolare fatturazione di operazioni in reverse charge IT/UE

**USO DELLA  
TIPOLOGIA DI  
DOCUMENTO  
TD29 DAL  
01.04.2025**

Come ribadito, dal **01.04.2025**, entrano in vigore le nuove specifiche della fatturazione elettronica (**versione 1.9**).

Nelle nuove specifiche è stato variato lo schema XSD della fattura ordinaria per l'introduzione di **un nuovo tipo documento TD29** per la **comunicazione all'Agenzia delle Entrate della omessa o irregolare fatturazione**.

Di conseguenza, sono stati adeguati anche i **relativi codici errore**:

- ◆ se tra i dati del cedente il **codice ID Paese** ha un valore **diverso da IT**, ma il **TipoDocumento è TD29**, il file viene scartato con **codice errore 00473**.
- ◆ se la **partita IVA esposta** nel campo del cedente (quella del fornitore che ha omessa la fatturazione) **risulta cessata da oltre 5 anni rispetto alla data del documento**, il file viene scartato con **codice errore 00323**.
- ◆ se il **cedente/prestatore è uguale al cessionario/committente**, il file viene scartato con **codice errore 00471**.